COMUNE DI PIETRASANTA

STATUTO

(approvato con deliberazione consiliare n.30 del 14/03/2007
in vigore dal 5 maggio 2007)

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI - PRINCIPI - EMBLEMI

Art.1
COMUNITA' DI UOMINI E DONNE

1. La comunità locale - insieme di uomini e di donne, portatori di differenze e di esigenze di pari opportunità, cittadini della Repubblica Italiana che hanno abituale dimora nei luoghi del territorio di cui al successivo art.2 - è autonoma. Il Comune la rappresenta e ne cura gli interessi generali. E' garante, nei confronti dei cittadini e di quanti, anche non cittadini, si trovino sul suo territorio, dei diritti direttamente riconosciuti dalla Costituzione e da norme giuridiche internazionali. Riconosce gli ideali ed i valori laici e religiosi espressi individualmente ed in forma organizzata. Riconosce nella pace un diritto fondamentale della comunità e delle persone, sancito dalle norme che affermano il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono il disarmo e la cooperazione tra i popoli. A tal fine dichiara il proprio territorio indisponibile alla presenza ed alla installazione di armi nucleari, chimiche e batteriologiche. Riconosce come diritti l'accesso al sapere, l'informazione, la partecipazione (anche attraverso le libere forme associative) alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale. La partecipazione si attua nei modi e nei limiti previsti dalle apposite norme del presente Statuto. Favorisce - con apposite iniziative - la partecipazione alla vita della comunità dei concittadini residenti all'estero.

2. Il Comune promuove iniziative tese a valorizzare il patrimonio morale, politico e storico della Resistenza al fascismo e al nazismo e a favorirne la diffusione nella società civile affermando i principi antifascisti che furono ispiratori della Costituzione Repubblicana, nonché salvaguardando i principi democratici caratteristici di ogni società civile contraria ad ogni forma di totalitarismo.

3. Il Comune garantisce l'informazione per attivare il servizio civile volontario

Art.2
TERRITORIO

1. Il Comune di Pietrasanta comprende la parte del territorio nazionale delimitato con il piano topografico di cui alla legge 24.12.1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2 Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di Pietrasanta Capoluogo, Marina, Strettoia e Frazione Collinare, suddivise nelle seguenti rispettive località:

Pietrasanta capoluogo: Centro, Vallecchia, Solaio, Valdicastello Carducci, Africa-Macelli, Traversagna-Baccatoio-Vecchiuccio, Pollino, Ponterosso, Crociale, Bugneta, Saponiera.

Marina: Fiumetto, Tonfano, Motrone, Focette.

Strettoia: Strettoia, Montiscendi.

Frazione Collinare: Capriglia, Capezzano Monte.

3. Il Comune riconosce annualmente a ciascuna delle frazioni di cui al comma 2 le risorse necessarie ed adeguate a garantire un equilibrato sviluppo del territorio.

4 Il Comune di impegna a salvaguardare le caratteristiche dell'isola amministrativa della frazione di Strettoia, prevedendo apposite risorse finanziarie in bilancio. La misura minima di tale percentuale sarà definita nel regolamento di contabilità.

5 Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art.133 della Costituzione.

6 Promuove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite alla Regione.

7 Denomina le borgate e le frazioni.

Art.3
COMPETENZE - FINALITA' - AZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il Comune - titolare di competenze proprie e di competenze conferite con legge dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà, proporzionalità e leale collaborazione - esercita le funzioni amministrative concernenti la comunità e il territorio di cui ai precedenti artt. 1 e 2 in tutte le materie non espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge e precipuamente nei settori organici di cui ai successivi artt. 7, 8 e 9. Ha autonomia statutaria e potestà regolamentare.

2. Il Comune promuove la solidarietà e il superamento delle ingiustizie sociali, tutela l'ambiente e cura la conservazione del patrimonio culturale (documentario, librario, artistico, archeologico, monumentale, linguistico e folcloristico) nel quale è realizzata la memoria storica della comunità e trova fondamento ed espressione la sua identità. Attribuisce preminente importanza alla salvaguardia delle aree agricole e del paesaggio agrario tradizionale; riconosce il valore sociale del ruolo degli agricoltori nella manutenzione ambientale. Riconosce il particolare valore culturale e sociale dei nuclei abitati storici del territorio e specialmente della città di Pietrasanta. Opera per il permanere in essi della popolazione residente e per la conservazione dei loro valori essenziali, oltre che per il mantenimento del loro ruolo nell'organizzazione sociale del territorio. In tale contesto il Comune pone la massima attenzione e sensibilità al loro sviluppo, inteso come testimonianza autentica del divenire della storia e della cultura. Si adopera per assicurare una presenza nella città di uffici pubblici, sedi di direzione e di erogazione di servizi collettivi e di direzione di imprese economiche, tale da assicurare la continuità del suo ruolo storico di centro di coordinamento, luogo di incontro e di scambio per l'intera popolazione comunale e per le comunità limitrofe.

3. Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione territoriale, sociale ed economica e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione. Assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi, dei piani e dei progetti la partecipazione dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali e del volontariato, operanti sul territorio.

4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, e nei limiti delle risorse economiche assegnate, alla loro specificazione ed attuazione. Partecipa, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani e dei programmi regionali, nei limiti delle risorse economiche assegnate. Partecipa con proprie proposte alle attività di programmazione ed alla gestione delle attività amministrative di rilevante interesse provinciale concorrendo alla determinazione dei fini, degli obiettivi e degli strumenti, in relazione ai progetti, alle attività e alle opere, nell'ambito delle iniziative di programmazione concordate con la Provincia.

Art.4
ISTITUTI CULTURALI

1. Il Comune si avvale di apposite strutture culturali, Archivio, Biblioteca e Musei (Museo Archeologico, Museo dei Bozzetti, Casa Carducci), quali vie principali attraverso cui l'azione

amministrativa dell'Ente si salda alla cultura locale e il Comune risponde alla domanda di conoscenza della società.

2. L'Archivio - articolato in archivio corrente, archivio di deposito e separata sezione - deve avere una tenuta e gestione finalizzate al momento della conservazione storica e, insieme, preventivamente attenta al suo stesso formarsi, tale - comunque - da rispondere alla più avanzata domanda di conoscenza, anche nei campi di emergente interesse della produzione, degli scambi, del clima, dei generi di vita, della sanità, dell'ambiente.

3. La Biblioteca ed i Musei mettono a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo e le manifestazioni della sua creatività e operosità in uno con le notizie attuali e testimoniano la peculiare storia culturale della comunità.

4. Il Comune incentiva e promuove, altresì, anche mediante il ricordo ad istituti di diritto privato, le attività teatrali, cinematografiche e musicali, avvalendosi dei complessi de La Versiliana, del Teatro Comunale e della Chiesa del S. Agostino. Inoltre, al fine di favorire la conoscenza scientifica, incentiva l'attività del Centro Astronomico "S. Palla".

5. Il Comune favorisce l'autogestione amministrativa, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, delle istituzioni di cui ai commi precedenti.

6. Il Comune agevola le iniziative tese alla conoscenza reciproca della storia, della cultura e dell'economia delle diverse popolazioni italiane, europee ed extraeuropee, ed alla instaurazione di rapporti con esse anche mediante relazioni di gemellaggio volte a corroborare l'unità della Repubblica, dell'Unione Europea e ad incentivare l'integrazione internazionale.

Art.5
INFORMAZIONE

1. L'informazione, finalizzata all'attuazione del principio di trasparenza dell'operato dell'Ente e al soddisfacimento dei bisogni di conoscenza della comunità, è attuata dal Comune mediante mezzi ordinari e telematici ritenuti idonei alla più ampia divulgazione compatibilmente con la normativa vigente. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

2. Il Comune periodicamente informa della sua attività, organizza conferenze ed incontri, stabilisce altresì rapporti permanenti con gli organi di informazione ed istituisce forme di comunicazione, anche con la pubblicazione di un proprio bollettino, che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.

Art.6
GONFALONE E STEMMA

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed uno stemma.

2. Il gonfalone è costituito da un drappo di colore azzurro e bianco, interzato in fasce, nella prima e nella terza in azzurro, nella seconda in bianco, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato nella fascia centrale dello stemma civico con l'iscrizione in oro: Città di Pietrasanta, posta sopra lo stemma.

3. Lo stemma civico è rappresentato dalla figura di uno scudo sannitico con fondo azzurro. Su di esso figurano due pilastri quadrangolari con capitello corinzio sostenenti un arco a sesto acuto e racchiudenti una colonna corinzia centrale sostenente una sfera. Il tutto di colore argento e sostenuto da un bozzato rettangolare pure d'argento murato di nero, fondato in punta e ornamenti di città. Lo stemma costituisce nella sua struttura essenziale l'arme della famiglia nobile milanese dei Pietrasanta a cui appartenne Guiscardo che nel 1255, quando fu podestà di Lucca, fondò la nuova struttura urbanistica del centro del Comune che da lui prese nome.

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II

SETTORI ORGANICI D'INTERVENTO

Art.7
ASSETTO - USO E TUTELA DEL TERRITORIO

1. Il Comune determina, per quanto di competenza, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e la eliminazione di fattori di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'aria. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto tra insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti produttivi, commerciali e turistici. Attua il controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del

sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica e vigila sull'amministrazione dei beni demaniali e di uso civico.

2. Il Comune organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi idoneo alle esigenze della collettività e garantisce il superamento delle barriere architettoniche. Promuove e/o attua un servizio di trasporto pubblico idoneo ad assicurare un uso della città compatibile con la conservazione della sua storica struttura e configurazione urbanistica e del suo patrimonio architettonico e con le esigenze di salubrità e di quiete della popolazione. Promuove e coordina, anche d'intesa con altri Enti, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

Art.8
UTILIZZAZIONE ED ECONOMIA DELLE RISORSE

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare l'utilizzazione economica delle risorse della comunità locale. Regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore, anche tenendo conto delle particolari esigenze delle varie zone. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo.

2. Il Comune salvaguarda le attività produttive tipiche locali, promuove lo sviluppo delle attività turistiche, favorendo tutte quelle iniziative ad esse collegate tese a migliorare l'immagine della sua zona costiera; incentiva lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ed espressione delle tradizioni e dei costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro; favorisce l'istituzione di scuole e corsi di formazione professionale ed attività didattiche e specifiche al fine dell'inserimento più consapevole dei giovani nelle attività produttive; disciplina lo sviluppo delle varie attività assicurando, sempre e comunque, la tutela dell'ambiente e dei valori paesistici e naturalistici del territorio.

Art.9
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

1 Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti od a pagamento e partecipazioni economiche anche in natura. Promuove e tutela, per quanto di competenza, i

rapporti etico-sociali nell'ambito di quanto previsto dal titolo II° della Costituzione. Assicura in particolare servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli invalidi, ai portatori di particolari bisogni, in vista del superamento del disagio sociale e dell'emarginazione. Assicura i servizi assistenziali con la partecipazione delle Associazioni di volontariato.

2. Per gli interventi previsti per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone disabili, il Comune provvede, sulla base di una programmazione pluriennale, al necessario coordinamento, sia con gli organismi di partecipazione previsti dal presente Statuto, sia con gli enti, associazioni ed organi operanti nei seguenti settori: sociale, sanitario, educativo e tempo libero. Tale coordinamento di norma si svolge mediante conferenza di servizi ed accordi di programma.

3. Il Comune concorre ad assicurare servizi che rendano effettivo l'esercizio dei diritti riconosciuti, in particolare, per quanto riguarda la casa, la promozione culturale, i trasporti, le attività sportive e ricreative, l'impiego del tempo libero ed il turismo sociale. Concorre ad assicurare la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione e del controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati. Assicura un piano di protezione civile in attuazione della legge.

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI

Art.10
ORGANI

1. Sono organi di governo del Comune : il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.

2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto, secondo le modalità stabilite dalla legge.

3. I membri della Giunta sono nominati direttamente dal Sindaco.

Art.11
CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo sulle scelte fondamentali dell'Ente ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. E' composto dal Sindaco e da venti consiglieri.

Art.12
PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

1. Il deposito delle liste e delle candidature a Sindaco deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati a Sindaco intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve, altresì, essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati a Sindaco e delle liste. Le operazioni di controllo sono demandate al Presidente, che dovrà relazionare al Consiglio entro i successivi novanta giorni.

Art.13
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Nel corso della seduta di insediamento, convocata dal Sindaco neo-eletto e presieduta dal consigliere anziano o dal suo sostituto , il Consiglio procede agli adempimenti previsti dalla legge.

2. La comunicazione del Sindaco, relativa alla nomina della Giunta Comunale, deve essere depositata agli atti del Consiglio almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

Art. 14
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento del Consiglio, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di apposite osservazioni.

3 Con cadenza annuale, al 30 giugno di ogni anno, il Consiglio provvede, in adunanza ordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con

adeguamenti e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare una relazione finale sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previa discussione sul grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.15
COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Le competenze e le attribuzioni fissate dalla legge non possono essere delegate ad altri organi.

3. Per l'approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle modifiche da apportare allo stesso è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art.16
ADUNANZE ORDINARIE E D'URGENZA

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e d'urgenza.

2. Il Consiglio è convocato in adunanza d'urgenza nei casi previsti dal regolamento.

3. In occasione delle adunanze consiliari e per la loro intera durata sono esposte all'esterno dell'edificio, ove le stesse si tengono, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Art.17
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale, nel suo seno, a scrutinio segreto, nel corso della prima seduta successiva alle elezioni amministrative, dopo la convalida degli eletti. In caso di vacanza della carica, verificatasi nel corso del mandato, è eletto nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza medesima.

2. Risulta eletto colui che abbia ottenuto la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza anzidetta, si procede ad una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Tale seconda votazione deve avvenire, in una nuova adunanza consiliare, entro un giorno dalla prima.

3. Successivamente alla nomina del Presidente, viene eletto, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, un Vice Presidente il quale ha funzione vicaria del Presidente in caso di assenza, impedimento o limitatamente alle ipotesi di vacanza della carica fino all'insediamento del nuovo Presidente. In caso di contemporanea assenza, impedimento o vacanza della carica di Presidente e Vice Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal consigliere anziano.

4. Su proposta motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e votata dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, il Presidente o il Vice Presidente, possono essere revocati dalla carica.

5. In conformità alle funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal regolamento, il Presidente:

a) convoca il Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno d'intesa con la conferenza dei Capigruppo e nel rispetto dei diritti del Sindaco e dei consiglieri, presiede le adunanze;
b) dirige i lavori del Consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri;
d) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;
e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

6. Viene istituito da parte dell'Amministrazione Comunale l'Ufficio di Presidenza e per il funzionamento del Consiglio Comunale al quale sovrintende il Presidente del Consiglio Comunale. Esso è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, nonché, di un fondo per le spese concernenti le attività proprie dell'Ufficio stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.

Art.18
COMMISSIONI

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali. Inoltre, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno

commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, la presidenza delle quali è riservata a consiglieri appartenenti ai gruppi dell'opposizione.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega, limitatamente alle funzioni di indagine, consultazione o istruttorie che non comportino deliberazioni da parte delle commissioni.

Art.19
CONSIGLIERI

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio tramite il Presidente, sono assunte immediatamente al protocollo generale nell'ordine di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

3. I consiglieri comunali che non intervengono per tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con atto scritto, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modifiche, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine , il Consiglio delibera, in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. Il regolamento introduce regole idonee ad assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio; prevede, inoltre, le modalità con le quali sono presentate le interpellanze, le interrogazioni, le mozioni e le raccomandazioni, nonché le forme delle risposte da parte del Sindaco o dell'Assessore Delegato. La risposta è, in ogni caso, fornita nei trenta giorni successivi alla data della presentazione.

Art.20
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

3. Ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza da parte del comune, fra i quali non rientrano le associazioni e le fondazioni costituite o partecipate dal comune per lo svolgimento dei servizi culturali e del tempo libero.

Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della richiesta, all'inizio ed alla fine del mandato, il patrimonio ed il reddito posseduto. Analogo adempimento è richiesto per il coniuge non separato ed i figli conviventi, se gli stessi vi consentano. Deve inoltre dichiarare di non appartenere ad associazioni, enti od istituzioni per statuto o di fatto segreti che interferiscano nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.1 della Legge 25/1/1982, n.17. In caso di mancato adempimento da parte del consigliere comunale, l'Ufficio competente segnala il fatto al Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvede con diffida, concedendo all'interessato un termine non inferiore a giorni quindici. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio Comunale ne dà comunicazione in Consiglio Comunale, nonché notizia mediante affissione all'Albo Pretorio e sulla stampa locale.

Art. 21
INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

2 Lo stesso atto definisce l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

Art.22
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e di ciò danno comunicazione al Presidente del Consiglio. Ogni gruppo designa autonomamente il proprio Capogruppo, comunicandolo al Presidente.

2. La scelta del consigliere di appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto o il successivo distacco dal gruppo di appartenenza sono disciplinati dal regolamento.

3. E' istituita la conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio, ai cui lavori partecipa il Sindaco, che può delegare un Assessore, ed è invitato solo ad assistere il Vice Presidente del Consiglio, senza diritto di voto. L'organizzazione ed il funzionamento della conferenza saranno disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art.23
INDIRIZZI PER LA NOMINA DI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI - AZIENDE ED ISTITUZIONI

1. Entro venti giorni dalla seduta di insediamento, il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti ed istituzioni. Tali indirizzi sono efficaci limitatamente alla durata del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare che li ha deliberati.

2. Provvede inoltre alla nomina dei rappresentanti del Consiglio presso aziende, enti ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. La nomina dei rappresentanti di cui al comma 1 è effettuata solo dopo l'avvenuta approvazione degli indirizzi e dopo avere acquisito il parere della conferenza dei Capigruppo sul rispetto degli indirizzi stessi.

4. I rappresentanti di cui al comma 1 e 2 dovranno essere nominati in modo tale che sia garantita la presenza di entrambi i sessi.

Art.24
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nel governo del Comune. Esercita le funzioni di governo stabilite dalla legge e dallo Statuto, svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale, attuandone gli indirizzi. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficacia.

Art.25
NOMINA E PREROGATIVE

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a sette.

2. Gli Assessori sono nominati con provvedimento del Sindaco in modo che sia comunque garantita la presenza di entrambi i sessi. La nomina deve essere accettata dall'interessato.

3. Il Sindaco può nominare alla carica di Assessore anche persone non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Di tali circostanze dovrà essere dato atto nel provvedimento di nomina.

4. Al Sindaco e agli Assessori si applica il disposto di cui all'art.20 comma 4 dello statuto.

5. Gli Assessori sono invitati alle riunioni del Consiglio Comunale senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

6. Al Sindaco ed agli Assessori è esteso l'obbligo previsto dall'art. 20, 4 comma, dello Statuto. In caso di mancato adempimento da parte degli Assessori, interviene il Sindaco.

Art.26
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli Assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione delle linee programmatiche dell'Amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al Consiglio Comunale.

Art.27
ATTRIBUZIONI

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo non riservati al Consiglio Comunale o attribuiti, dalla legge o dal presente Statuto, alla competenza del Sindaco, del Segretario, del direttore, se nominato, o dei Dirigenti.

2 La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare ed in via meramente esemplificativa, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) approva i piani attuativi di iniziativa pubblica e privata, i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai Dirigenti;
b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
d) determina le aliquote dei tributi locali;
e) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle nuove tariffe, ovvero, per la loro modifica;
f) propone al Consiglio i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
h) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni relativi a beni mobili;
l) autorizza il Comune, in persona del Sindaco, a stare in giudizio come attore o convenuto, nominando il difensore, ed approva transazioni;
m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum di interesse locale e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
n) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

p) decide, su proposta del Segretario o del Direttore, se nominato, in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

q) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, se nominato, o il Segretario, se incaricato ai sensi dell'art.108 comma 4 del D.Lvo 18 agosto 2000, n.267;

r) determina, sentiti i revisori dei conti , i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

s) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale, se nominato, o del Segretario, se incaricato, ai sensi dell'art.108, comma 4, del D.lvo n.267/2000.

Art.28
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su 'persone', il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in 'seduta segreta'. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito dal Vice Segretario o in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art.29
SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, sovraintende allo svolgimento della sua attività, garantendone la conformità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di Ufficiale di Governo attribuitegli dalla legge.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art.30
CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Il Sindaco cessa dalla carica a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

2. Le dimissioni del Sindaco devono essere immediatamente comunicate al Presidente del Consiglio il quale deve convocare l'organo consiliare entro i successivi dieci giorni, affinché ne discuta e ne prenda atto. Il termine dei venti giorni di cui al 3° comma dell'art.53 del D.Lvo n.267/2000 ha decorrenza dalla data della presa d'atto.

Art.31
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum di interesse locale;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli artt.50 commi 5-6 e 54 del D.Lvo n.267/2000;
e) provvede alla nomina, alla designazione o alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni, sulla base degli indirizzi di cui al precedente art. 23;

f) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
g) nomina il direttore generale, previa deliberazione della Giunta;
h) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non si avvalga della facoltà prevista dalla precedente lett. g);
i) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art.32
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi comunali informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove anche direttamente indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.33
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
b) riceve le interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio;
c) può conferire deleghe nei casi e per le funzioni esplicitamente stabilite dalla legge e dallo Statuto, fatto salvo il divieto di cui all'art.78, comma 5, del D.Lvo n.267/2000, nonchè le modalità di cui all'art.26, comma 3° del presente Statuto. Il Sindaco ha inoltre la facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti

connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.

Art.34
VICE SINDACO

1. Il Sindaco, contestualmente alla nomina degli Assessori, attribuisce ad un componente della Giunta la carica di Vice Sindaco.

2. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Vice Sindaco, le relative funzioni saranno espletate da altro Assessore, seguendo l'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina.

3. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano l'assunzione delle relative funzioni, fino alla elezione del nuovo Sindaco, da parte del Vice Sindaco, che in caso di assenza od impedimento temporaneo sarà sostituito con le modalità di cui al 2° comma.

TITOLO IV

ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.35
PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

1. In conformità ai principi contenuti nel D.Lvo 30/03/2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, l'attività amministrativa e regolamentare del Comune persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di efficacia, trasparenza, efficienza, pubblicità, snellimento delle procedure ed economicità, riservando la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario, agli organi di governo e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica dirigenziale, per l'attuazione di obiettivi specifici secondo i seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art.36

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione e delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 37

REGOLAMENTI SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Comune mediante i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore, se nominato, e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture traversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 38
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive rispettivamente insieme al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

4. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; esprime il parere di cui all'art.49 del Dlvo 267/00 e successive modifiche in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio; autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art.39
VICE SEGRETARIO

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

2. La carica di Vice Segretario è conferita dal Sindaco, anche a tempo determinato, ad un dirigente amministrativo.

3. Nei casi di contemporanea vacanza, assenza o impedimento del Segretario e del Vice Segretario, le funzioni relative possono essere esercitate, in via temporanea, da un componente del collegio nominato dal Presidente.

Art. 40
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Dirigenti che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui lo stesso non raggiunga gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché, in ogni altro caso di grave opportunità.

5. Quando non è nominato il Direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 41
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Dirigenti;
e) coordina i processi di mobilità intersettoriale del personale;
f) riesamina annualmente, sentiti i Dirigenti, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
g) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Dirigenti, nei casi in cui questi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

Art.42
CONFERENZA DEI DIRIGENTI

1. La conferenza dei dirigenti è formata dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se nominato, dal Vice Segretario e dai dirigenti. E' convocata e presieduta dal Segretario Generale o dal Direttore generale, se nominato.

2. Anche attraverso la conferenza dei dirigenti il Segretario Generale o il Direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento della loro attività.

3. La conferenza dei dirigenti, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto agli organi di governo ed alla dirigenza, contribuisce al coordinamento complessivo della struttura comunale favorendo l'integrazione tra le diverse strutture operative dell'Ente.

Art.43
INCARICHI DI DIRIGENZA E COLLABORAZIONE ESTERNA

1. Il Comune, per la copertura di posti di responsabili dei servizi ed uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può procedere all'assunzione di personale mediante contratto a tempo determinato, avente durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco, fermi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il Comune può esercitare analoga facoltà mediante stipula, anche al di fuori della dotazione organica, di contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni nei limiti percentuali fissati dalla legge.

2. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi deve stabiliscono limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati tali contratti, in modo da assicurare l'oggettiva valutazione del più elevato livello di professionalità.

3. Per obiettivi e programmi determinati il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità mediante convenzione a termine. Può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori costituiti ai sensi dell'art. 90 del D.Lvo n.267/2000. I dipendenti appartenenti a tali uffici cessano le loro funzioni al momento della cessazione della carica dell'organo politico dal quale dipendono.

4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti dal Sindaco con atto motivato, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento, e comunicati al Consiglio Comunale.

Art.44
DIRIGENTI

1. I Dirigenti provvedono alla direzione, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed al controllo delle strutture operative alle quali sono preposti; studiano ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnica attinenti alle materie di competenza; elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari.

2. I Dirigenti stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già autorizzati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

3. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre, in via meramente esemplificativa, le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso e assumono le responsabilità dei relativi procedimenti;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) adottano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;
g) adottano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui al precedente art.31 lettera e);
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla normativa e dalla contrattazione vigente;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario o dal Direttore, se nominato;
l) forniscono all'Amministrazione, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

m) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente;
n) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai Dirigenti ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. Nel regolamenti di cui all'art. 37 sono disciplinati i provvedimenti di competenza dirigenziale, nonché, le modalità relative alle forme di pubblicità e di esecutività degli stessi.

6. I dirigenti possono delegare le funzioni che precedono al personale, appartenente alla categoria D del vigente ordinamento professionale del personale degli Enti Locali, ad essi sottoposto, pur restando responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 45
RESPONSABILITA'

1. I Dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono esclusivamente responsabili dell'istruttoria e delle procedure attuative delle deliberazioni sottoposte all'approvazione del Consiglio e della Giunta Comunale. Essi sono tenuti a presentare proposte deliberative corrette sotto il profilo tecnico, giuridico, amministrativo e contabile, assumendone, sotto tali profili, le relative responsabilità.

2. Essi sono, altresì, responsabili direttamente dell'efficienza della gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente, nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa e degli uffici ed attività cui sono preposti.

3. Sono, ancora, responsabili dell'osservanza delle direttive generali, dei programmi approvati dagli organi competenti e regolarmente finanziati, nonché del rispetto dei termini degli adempimenti procedimentali, nei limiti di cui alla legge n.241/90.

4. I risultati negativi eventualmente rilevati sulla organizzazione del lavoro e nell'attività dell'ufficio o il mancato raggiungimento parziale o totale di determinati obiettivi, con riferimento ai programmi previsti di cui al precedente comma, costituiscono elementi negativi valutabili per l'avvio delle procedure sanzionatorie previste dall'art.109, comma 1, del D.Lvo n.267/2000 nonché dalla contrattazione collettiva vigente.

Art.46
CONTROLLI INTERNI

1. Il comune istituisce ed attua, anche parzialmente, i controlli interni previsti dall'art.147 del D.Lvo n.267/2000, la cui disciplina, anche in deroga agli altri principi introdotti dall'art.1, comma 2, del D.Lvo 30/07/1999, n.286, è contenuta nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO V

SERVIZI

Art.47
FORME DI GESTIONE

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale e l'utilizzazione economica delle risorse, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici gestiti nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa fra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Nell'organizzazione e gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti e il parametro dell'utilità sociale deve prevalere su quello della redditività.

Art.48
GESTIONE IN ECONOMIA

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi gestiti in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.

Art.49
AZIENDA SPECIALE

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

Art.50
ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, operanti nei settori della sicurezza sociale, sport, cultura, pubblica istruzione, turismo, tempo libero, e, in generale, attività socialmente utili, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con contratto di diritto privato, nonché, a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore e sono disciplinati dagli articoli successivi.

Art.51
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

2. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art.52
PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art.53
DIRETTORE

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Il Direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi della istituzione.

Art.54
NOMINA E REVOCA

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, devono possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni, nel rispetto della disciplina vigente in materia di proroga degli organi amministrativi.

3. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal Sindaco con provvedimento motivato.

4. La revoca è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva.

5. In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva.

6. Ai suddetti amministratori è esteso l'obbligo previsto dall'art.20, 4 comma del presente Statuto. In caso di mancato adempimento da parte degli stessi, interviene il Sindaco.

Art.55
SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

TITOLO VI

FINANZA - CONTABILITA' E CONTROLLO INTERNO

Art.56
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

1. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con opportune differenziazioni, imposte, tasse e tariffe, con adeguamento periodico delle stesse, al costo dei relativi servizi. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato. Documenti fondamentali di tale ordinamento sono:

- il bilancio annuale di previsione con gli allegati prescritti, quali la relazione previsionale e programmatica e un bilancio pluriennale;
- il rendiconto della gestione, quale risultato di una ordinata contabilità che rileva i fatti gestionali economici e patrimoniali, con allegata relazione illustrativa della Giunta Comunale e relazione del Collegio dei Revisori di cui al successivo art. 58.

Tali documenti devono essere redatti in modo da favorirne una lettura per programmi, servizi e obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e sulla efficacia della azione del Comune.

2. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento.

3. Per conseguire il tempestivo svolgimento della attività finanziaria, il regolamento di contabilità consente, prima del formale accertamento dei residui, di apportare variazioni compensative all'interno del relativo conto e garantisce continuità alla gestione complessiva, in modo da evitare le interruzioni connesse all'accertamento dei risultati del precedente esercizio.

Art.57
ATTIVITA' DI REVISIONE

1. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente.

2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del Collegio dei Revisori dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge e del presente Statuto.

3. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art.58
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. I Revisori dei Conti, devono possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali oltre a quelli di eleggibilità e compatibilità previsti dallo stesso ordinamento.

2. Il regolamento disciplina le modalità di revoca e di decadenza dei revisori.

3. Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni in piena autonomia e con la diligenza del mandatario in triplice direzione:

- di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, fiscale dell'Ente e delle sue istituzioni, sulla regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa di conoscenza degli atti, con accesso ai documenti ed ai relativi uffici e usando il normale strumento di indagine della "tecnica del campione"; attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione; verifica sull'accertamento della

consistenza patrimoniale dell'Ente e sulle sue modifiche; informazione immediata al Consiglio in presenza di gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;

- di indirizzo, esprimendo rilievi, pareri e proposte in genere, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, e particolari in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili;
- di collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo fornendo elementi conoscitivi, dati, stime economico-finanziarie, valutazioni preventive e consuntive, sulla efficienza economica ed organizzativa e sull'efficacia dell'opera e dell'azione dell'Ente.

Art.59

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.197 e 198 del D.Lvo n.267/2000, introduce strumenti e procedure idonei a consentire la verifica, con cadenza periodica, della gestione dei fondi assegnati ai Dirigenti, in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'Ente.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art.60

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.61

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la Provincia, favorendo in particolar modo la gestione associata con i comuni di Seravezza, Forte dei Marmi e Stazzema, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art.62
CONVENZIONI

1. Il Comune privilegia la stipulazione di apposite convenzioni con altri comuni e province per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art.63
CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di consorzi tra comuni e province per l'esercizio di funzioni pubbliche e per realizzare e gestire servizi, ovvero, per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative previste nell'articolo precedente. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici a norma della legislazione vigente.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal precedente art.62, deve prevedere le modalità di nomina e le competenze degli organi consortili, nonché l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio approva, in conformità alla convenzione, lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili, con la natura del consorzio.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.64
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori e, in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce, stipula e approva l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VIII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.65
PARTECIPAZIONE

1. Nel rispetto anche di quanto previsto dall'art.3 comma 5 e dall'art.8 comma 5 del D.L.vo n.267/2000, il Comune garantisce e promuove la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini italiani e dell'Unione Europea, oltre che degli stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini inoltre sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire pareri su specifici problemi.

Art.66
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o con altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

5. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

6. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni, ovvero, entro il diverso termine previsto dalla legge o dai regolamenti, dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale, il quale deve pronunciarsi entro il termine previsto dal regolamento sul procedimento.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

9. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento.

10. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese. E' garantita, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai provvedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.

11. Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

Art.67
ISTANZE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art.68
PETIZIONI

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art.67 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 45 dalla presentazione.

4. Dietro richiesta di almeno un terzo dei componenti di tale organo, il primo firmatario è ammesso a prendere la parola.

5. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a chiedere al Presidente che la petizione sia posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale.

6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art.69
PROPOSTE

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in numero non inferiore a 200, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 90 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati. Le modalità di presentazione verranno stabilite nel regolamento sulla partecipazione.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa, convocando i primi dieci firmatari, entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art.70
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative, sia laiche che religiose, e di cooperazione dei cittadini, attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 73, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. Sono escluse le associazioni i cui fini non corrispondono a principi di trasparenza e contrastino con il pubblico interesse.

3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art.71
ASSOCIAZIONI

1. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività e sui fini delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

Art.72
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le associazioni, escluse quelle di cui all'art.70, secondo comma, hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'Amministrazione Comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma precedente sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.

4. E' istituita una consulta agricola comunale, eventualmente con articolazioni per distinte porzioni di territorio, con compiti di iniziativa e controllo per la salvaguardia del mondo rurale, in riferimento ai principi dell'art.3, 2° comma. Ad essa è richiesto un parere obbligatorio su ogni proposta di sottrazione di suolo agricolo per altre destinazioni.

5. E' istituita una commissione comunale per le pari opportunità, con finalità di indirizzo e sollecitazione dell'attività comunale.

6. La composizione e il funzionamento degli organismi di cui al presente articolo, aventi durata pari al mandato elettorale del consiglio, sono disciplinati da apposito regolamento, il quale dovrà in ogni caso distinguere tra associazionismo sociale (che precipuamente cura gli interessi degli associati ed espleta attività in prevalenza ad esse rivolte) e volontariato (i cui fini sono di intervento a favore dell'intera collettività o di categorie di cittadini portatori di particolari bisogni).

Art.73
INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.

Art.74
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art.75
FORUM DEI CITTADINI

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed Amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. I forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub-comunale. Possono avere carattere periodico od essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ad essi partecipano i cittadini interessati ed i rappresentanti dell'Amministrazione.

4. I forum possono essere convocati anche sulla base della richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione ed i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza.

5. Il regolamento stabilirà le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione previsti dalla legge e dallo Statuto.

Art.76
REFERENDUM

1. Sono previsti referendum in materia di esclusiva competenza comunale ed interessanti l'intera comunità locale, che non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali provinciali e comunali**,** al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. Sono ammessi a votare per i referendum comunali anche i residenti di cittadinanza extracomunitaria.

2. Non possono essere indetti referendum sulle seguenti materie:

a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca, dichiarazioni di decadenza;
b) personale del Comune e delle aziende speciali;
c) regolamento interno del Consiglio Comunale;
d) bilanci, finanza, mutui, tributi e contabilità;

e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
f) pareri richiesti da disposizioni di legge;
g) argomenti che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a) 1/5 dei residenti del Comune arrotondato alle centinaia per difetto;
b) almeno undici consiglieri comunali.

4. Il Consiglio Comunale, con provvedimento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art.77
EFFETTI DEL REFERENDUM

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, ovvero, lo stesso Sindaco adottano i relativi e conseguenti atti, secondo le rispettive competenze.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie è contenuto in un provvedimento adeguatamente motivato assunto da parte dell'organo competente.

Art.78
DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti di cui al precedente art. 66, comma 11;

3. Il regolamento disciplina i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art.79
DIFENSORE CIVICO

1. E' istituito il Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune.

2. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Resta in carica cinque anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto una sola volta.

4. Il Consiglio Comunale può valutare, previa intesa con i comuni di Seravezza, Forte dei Marmi e Stazzema, l'istituzione di un Difensore Civico Comprensoriale.

Art.80
REQUISITI

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Il Difensore Civico non può candidarsi a nessun tipo di elezione cui sia interessato l'elettorato del Comune di Pietrasanta, se non trascorsi almeno cinque anni dalla data di cessazione del mandato.

Art.81
CAUSE DI INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

1. Non può essere nominato Difensore Civico:

a) chi si trova in condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento;
c) consiglieri e assessori regionali, provinciali, comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

d) i consiglieri già eletti e gli assessori già nominati nel Comune di Pietrasanta se non siano trascorsi almeno 5 anni dalla scadenza dell'ultimo mandato;
e) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal comune di Pietrasanta;
f) i ministri di culto;
g) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
h) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali.

Art.82
MEZZI E PREROGATIVE

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine, dandone notizia al Sindaco, può convocare il responsabile del servizio interessato, e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, comunica verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli stessi organi le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

7. In caso di gravi e persistenti inadempienze, il Difensore Civico può chiedere all'organo competente l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

Art.83
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Il Difensore Civico presenta annualmente una relazione sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio entro trenta giorni e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore Civico può chiedere al Sindaco, in qualsiasi momento, di farne relazione al Consiglio.

Art.84
INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al Difensore Civico viene corrisposta una indennità non superiore a quella prevista per il Sindaco.

Art.85
DIFENSORE CIVICO COMPRENSORIALE

1. Fra i Comuni di Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi e Seravezza può essere istituito un Difensore Civico Comprensoriale, quale garante della imparzialità, del buon andamento e correttezza dell'attività Amministrativa dei Comuni suddetti, delle istituzioni ed aziende dipendenti.

2. L'istituzione sarà disposta da ciascun ente mediante approvazione dello schema di convenzione che dovrà stabilire i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli enti partecipanti a tale forma di gestione coordinata.

Art.86
REQUISITI

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di probità, obiettività e competenza giuridico-amministrativa, in possesso dei requisiti previsti da apposito regolamento.

2. La durata in carica del Difensore Civico Comprensoriale è di anni cinque dalla nomina.

3. Il Difensore Civico non potrà candidarsi a nessun tipo di elezione cui sia interessato l'elettorato dei comuni di cui all'articolo precedente, se non trascorsi almeno cinque anni dalla data di cessazione del mandato.

4. Il Difensore Civico Comprensoriale non potrà ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivamente.

Art.87
INCANDIDABILITA', INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA', DECADENZA E REVOCA

1. Non possono essere nominati Difensore Civico Comprensoriale:

A) coloro per i quali sussiste:
   a) una delle cause di ineleggibilità o di incandidabilita',ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Sindaco e a consigliere comunale previste dal D.Lvo n.267/2000;

B) coloro che:
   a) ricoprono una carica pubblica elettiva;
   b) hanno partecipato alle elezioni dei consigli comunali in carica e non sono stati eletti;
   c) sono stati consiglieri, assessori comunali o sindaci dei comuni di Pietrasanta, Seravezza, Forte dei Marmi e Stazzema, se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla scadenza del loro mandato;

C) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevono da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

D) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.

2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dai consigli comunali interessati, con univoca decisione, su proposta concertata dei sindaci o su proposta sottoscritta complessivamente da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati ai comuni. La proposta di procedere alla dichiarazione di decadenza deve essere notificata al Difensore Civico Comprensoriale dal Sindaco del Comune di Pietrasanta, con invito a presentare le proprie deduzioni.

3. Il Difensore Civico Comprensoriale può essere revocato con le modalità di cui al comma precedente, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Art.88
MEZZI E PREROGATIVE

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha la sua sede principale presso locali messi a disposizione dal Comune di Pietrasanta e con la dotazione minima di personale, attrezzature e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso che saranno definiti in sede di convenzione.

2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso le amministrazioni comunali, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito dei territori comunali, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine, dandone notizia ai sindaci, può convocare il responsabile del servizio interessato, e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, comunica verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, gli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli stessi organi le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. Tutti i responsabili di servizio dei quattro Comuni sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

7. In caso di gravi e persistenti inadempienze, il Difensore Civico può chiedere agli organi competenti l’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

Art.89
RAPPORTI CON I CONSIGLI COMUNALI

1. Il Difensore Civico presenta annualmente una relazione sull'attività svolta, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dai consigli entro trenta giorni e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può chiedere al Sindaco interessato, in qualsiasi momento, di farne relazione al Consiglio.

Art.90
INDENNITA' DI FUNZIONE

1. Al Difensore Civico viene corrisposta una indennità non superiore a quella prevista per il Sindaco del Comune più popoloso, ripartendo il relativo onere tra i comuni interessati.

Art.91
NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO COMPRENSORIALE

1. Successivamente alla firma della convenzione di cui all'art.85, si procederà alla nomina del Difensore Civico Comprensoriale da parte dei consigli comunali.

Art.92
NORMA TRANSITORIA

1. Qualora per mancata istituzione entro un anno dalla esecutività delle delibere di approvazione degli statuti dei Comuni di Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Forte dei Marmi, ovvero per recesso da parte dei comuni interessati, venisse meno la possibilità di gestione coordinata del Difensore Civico Comprensoriale, varranno le norme di cui agli artt. 79, 80, 81, 82 , 83 e 84.

TITOLO IX
FUNZIONE NORMATIVA

Art.93
STATUTO

1. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno quattrocento cittadini, iscritti nelle liste elettorali per le elezioni comunali, per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare, di cui all'art.69.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti ad adeguate forme di pubblicità.

Art.94
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza non riservata dalla legislazione statale di principio all'autonomia normativa dell'Ente**,** la potestà regolamentare viene esercitata tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art.69 del presente Statuto.

4. I regolamenti devono essere sottoposti ad adeguate forme di pubblicità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 95
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, ove occorra, nel rispetto dei principi di partecipazione della Repubblica Italiana all'Unione Europea, dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legislazione statale di

principio e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art.96
ORDINANZE

1. I Dirigenti emanano le ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui all'art.44 comma 3, lettera g), devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte ad adeguate forme di pubblicità e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Le ordinanze di cui al precedente art.31, lett.e), adottate dal Sindaco, devono essere adeguatamente motivate e la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze di cui al comma precedente sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Art.97
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto.